



**COMUNE DI PADRU**  
Provincia di Olbia Tempio

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA CONCESSIONE**  
**DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

**INDICE**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Istituzione	10	Tutela dei dati personali
2	Oggetto	11	Norme abrogate
3	Iniziativa	12	Individuazione delle unità organizzative
4	Proposta	13	Pubblicità del regolamento
5	Competenze	14	Casi non previsti dal presente regolamento
6	Procedure	15	Rinvio dinamico
7	Rilascio attestato	16	Entrata in vigore
8	Cerimonia di conferimento		
9	Cerimonie pubbliche		

### **Art. 1 – Istituzione**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria a cittadini riconosciuti meritevoli.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. La cittadinanza onoraria si concretizza in una pubblica attestazione di riconoscimento o di gratitudine verso chi ha acquistato particolari benemerienze in campo culturale, scientifico, economico, sociale, umanitario o nei confronti di chi può vantare altre rilevanti motivazioni e che comunque rendono lustro alla collettività.

2. Può essere concessa sia a cittadini italiani non residenti in questo Comune che a stranieri.

3. Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a non cittadini italiani, il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Esteri.

### **Art. 3 – Iniziativa**

1. L'iniziativa del riconoscimento può essere promossa dalla Giunta comunale, da tutti i Capigruppo consiliari o da almeno 3/4 dei Consiglieri assegnati al Comune.

### **Art. 4 – Proposta**

1. Ogni proposta deve essere accompagnata da una relazione intesa ad evidenziare i meriti della persona che si intende onorare.

### **Art. 5 – Competenze**

1. La concessione è di competenza del Consiglio Comunale.

### **Art. 6 – Procedure**

1. L'incaricato del procedimento richiede, entro 5 giorni dal ricevimento della proposta:

- il certificato generale del Casellario Giudiziario;
- il certificato attestante l'inesistenza dei carichi penali pendenti;
- ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.

2. La proposta documentata deve essere trasmessa al Sindaco entro 10 giorni dalla acquisizione di tutta la documentazione.

### **Art. 7 – Rilascio attestato**

1. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato del Sindaco e riportante:

- la scritta Amministrazione Comunale di;
- gli estremi del provvedimento concessivo;
- le generalità dell'insignito;
- le motivazioni del riconoscimento;
- la data del rilascio;
- la firma autografa del Sindaco.

2. Copia di tutti gli atti compreso l'attestato viene conservata in apposito fascicolo della competente unità organizzativa.

### **Art. 8 – Cerimonia di conferimento**

1. La cerimonia di conferimento è indetta dal Sindaco, che la presiede, presenti gli assessori ed i consiglieri comunali.

2. Alla stessa sono invitate le autorità locali.

### **Art. 9 – Cerimonie pubbliche**

1. I cittadini onorari saranno invitati alle principali cerimonie pubbliche.

2. Essi potranno sedere nella parte riservata alle Autorità.

**Art. 10 – Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

**Art. 11 – Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Art. 12 – Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
		AFFARI GENERALI	

**Art. 13 – Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 14 – Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
  - d) gli usi e consuetudini locali.

**Art. 15 – Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.


**Art. 16 – Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del ..... con atto n. ....;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il .....

Data .....



**Il segretario comunale**

.....